REGOLAMENTO (CEE) N. 354/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi dei prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione differenziata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/90 della Commissione (4) ha modificato da ultimo il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi; che i comitati di gestione competenti hanno espresso parere negativo sulla soppressione di talune prove disposte dal regolamento da ultimo citato, sulle quali, successivamente, vi è stato uno scambio di opinioni in seno al Consiglio, conformemente alle procedure previste in simili casi;

considerando che, visto l'esito del dibattito svoltosi in seno al Consiglio, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 137/90 con un nuovo testo che precisi i casi in cui si possa ricorrere alle prove di arrivo a destinazione elencate al paragrafo 2 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e che rinvii la data in cui tali misure acquistano efficacia;

considerando che i comitati di gestione competenti non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dai rispettivi presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

1) l'articolo 18 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita dalla presentazione del documento doganale o da una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri. »;

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

« Se, dopo essersi fatto parte diligente, l'esportatore non ha potuto procurarsi il documento di cui al paragrafo 1 ovvero se esistono dubbi sull'autenticità del documento presentato, la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti: ».

2) L'allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 137/90 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1990.

Esso è applicabile alle operazioni per le quali la dichiarazione di esportazione è stata accettata a decorrere dal 1° maggio 1990.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione